

ARAGONA

2° SETTORE
RAGIONERIA, FINANZA
ENTRATE



COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

Reg. n. 154 del 20 dicembre 2022

R.U.D. n. 1159 del 21/12/2022

Oggetto: Costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art.67 del CCNL 21/05/2018.

Anno 2022

Il Responsabile del 2° Settore
geom. Calogero Alongi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del 2° settore, propone la seguente determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori

del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";

l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2021 sono pari € 16.752,57 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 8.486,40 (art.67, comma 2, lett.a) per un importo complessivo di € 25.238,97;

Considerato che

- Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2021 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Rilevato che:

- La costituzione del fondo spetta all'ente e per esso alla competenza del dirigente/responsabile del servizio della gestione economica del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.67 comma 4, del CCNL 2016-2018 secondo cui "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";

- Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l'approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature civiche; c) i compensi relativi al condono edilizio; d) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell'articolo unico ...;

Rilevato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi in complessivi € 330.074,55;

- le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stata espressa in data 20/12/2018 certificazione positiva dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 risultano pari ad € 113.718,42 per la parte stabile disponibili per la CCDI del comparto;

Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2022, e in particolare quello previsto dal D.Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art. 67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2021 sono pari € 16.752,57 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 8.486,40 (art.67, comma 2, lett.a) per un importo complessivo di € 25.238,97;

Considerato che

- Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2021 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Rilevato che:

- La costituzione del fondo spetta all'ente e per esso alla competenza del dirigente/responsabile del servizio della gestione economica del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.67 comma 4, del CCNL 2016-2018 secondo cui "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";
- Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse a fronte e in coerenza con l'approvazione dei seguenti regolamenti: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) dei compensi alle avvocature civiche; c) i compensi relativi al condono edilizio; d) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell'articolo unico ...;

Rilevato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi in complessivi € 330.074,55;
- le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria a firma del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ed allegata all'ipotesi di contrattazione decentrata per l'anno 2017 su cui è stata espressa in data 20/12/2018 certificazione positiva dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 risultano pari ad € 113.718,42 per la parte stabile disponibili per la CCDI del comparto;

Dato atto inoltre che la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2022, e in particolare quello previsto dal D.Lgs. n. 75/2017, art. 23 co. 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

Considerato che:

- le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";
- In virtù delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2021, in numero di 9 unità, è prevista a tal fine una integrazione pari a €. 802,92 sulle risorse stabili e €. 0,00 sulle risorse variabili (come "una tantum" pari ai ratei di R.I.A. non spesi nell'anno precedente);

Considerato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

Tenuto conto che questo Ente, con delibera di C.C. n. 31 del 18/05/2018, ha dichiarato il dissesto finanziario;

Richiamato, altresì il comma 2 dell'art. 250, D. Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii. che testualmente prevede: "per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto stanziamenti, ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il Consiglio o la Giunta, con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per la quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento".

Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad €. 330.000,00;

Vista

- l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

Rilevato, inoltre, che:

- i compensi spettanti al personale che ha già beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali per un importo complessivo di € 153.850,39, delle indennità di comparto per complessivi € 26.913,29 e delle indennità al personale dell'asilo nido per complessivi € 3.100,00, sono allocati al Titolo 1 della spesa al macroaggregato 101 "Redditi da lavoro dipendenti" per complessivi € 183.863,68;
- ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, pertanto, si è applicata una riduzione sul Fondo pro-capite al 31 dicembre 2021 di € 3.749,19 quale decurtazione del fondo parte fissa per "assicurare l'invarianza della spesa, con decorrenza dal 01/01/2017, dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Visti:

- la D.S. n. 03 del 01.02.2022, RUD n. 115 del 01/02/2022, di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative funzioni gestionali;
- i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il vigente "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante "norme generali sull'orientamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- il piano della performance;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'O.R.EE.LL, approvato con L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Codice Etico e di comportamento;

per tutto quanto sopra evidenziato;


Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;


- di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la tabella Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
- di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 23, D.lgs 75/17, al fine di assicurare l'invarianza della spesa dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, viene applicata una decurtazione di € 3.749,19;
- di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art.23, c. 2, D.Lgs. n.75/2017, in € 330.000,00;
- di dare atto che le risorse per gli istituti di godimento ammontano complessivamente ad € 181.406,12 quale somma destinata al fondo delle progressioni economiche e delle risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004, per cui ne discende che la quota delle risorse stabili soggette al limite è pari, per differenza, ad € 148.593,88;
- di dare atto che parte delle risorse anzidette sono utilizzate per la liquidazione mensile dei seguenti istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali ovvero dal contratto decentrato integrativo vigente:
 - a. indennità di comparto (art.33 comma 4 lettera b) e c) c.c.n.l. 22.01.04);
 - b. progressione orizzontale già assegnata (artt.34 c.c.n.l. 22.01.04 e 16 c.c.n.l. 21.05.2018);
 - c. indennità di turno e maggiorazione del lavoro festivo (art.11 comma 12 D.P.R. 268/87 e art.24 c.c.n.l. 14.09.2000 ed art.23 c.c.n.l. 21.05.2018);
 - d. indennità al personale educativo e scolastico nonché all'incremento della indennità professionale del medesimo personale (art.37, comma 1, lett. c) e d) ccnl. 6.7.95 ed art.6 ccnl 5.10.2001);
 - e. indennità di condizioni lavoro (art.70 bis c.c.n.l. 21.05.2018 ed art.7 ccdi 23.12.2019);
 - f. indennità di direzione personale ex VIII qualifica funzionale (art.37 comma 4 c.c.n.l. 6.7.95);
 - g. indennità di reperibilità (art.24 c.c.n.l. 21.05.2018);
- di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D.Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono complessivamente presenti negli appositi capitoli per l'esercizio finanziario 2022 relativi alla spesa del personale;
- di dare atto che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 2022, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2022;
- di dare, altresì, atto che la somma complessiva e finale a disposizione della contrattazione integrativa ammonta complessivamente ad € 148.593,88;
- Di imputare la complessiva spesa di €. 173.832,85 (comprendente la quota di risorse variabili non soggette al limite) all'UEB 1.11.1.101 fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
- di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;
- Pubblicare il presente provvedimento, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del comune (www.comune.aragona.ag.it).

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
Geom. Calogero Alongi



- di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la tabella Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di considerare quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
- di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 23, D.Lgs 75/17, al fine di assicurare l'invarianza della spesa dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, viene applicata una decurtazione di € 3.749,19;
- di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art.23, c. 2, D.Lgs. n.75/2017, in € 330.000,00;
- di dare atto che le risorse per gli istituti di godimento ammontano complessivamente ad € 181.406,12 quale somma destinata al fondo delle progressioni economiche e delle risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004, per cui ne discende che la quota delle risorse stabili soggette al limite è pari, per differenza, ad € 148.593,88;
- di dare atto che parte delle risorse anzidette sono utilizzate per la liquidazione mensile dei seguenti istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali ovvero dal contratto decentrato integrativo vigente:
 - indennità di comparto (art.33 comma 4 lettera b) e c) c.c.n.l. 22.01.04);
 - progressione orizzontale già assegnata (artt.34 c.c.n.l. 22.01.04 e 16 c.c.n.l. 21.05.2018);
 - indennità di turno e maggiorazione del lavoro festivo (art.11 comma 12 D.P.R. 268/87 e art.24 c.c.n.l. 14.09.2000 ed art.23 c.c.n.l. 21.05.2018);
 - Indennità al personale educativo e scolastico nonché all'incremento della indennità professionale del medesimo personale (art.37, comma 1, lett. c) e d) ccnl. 6.7.95 ed art.6 ccnl 5.10.2001);
 - indennità di condizioni lavoro (art.70 bis c.c.n.l. 21.05.2018 ed art.7 ccdi 23.12.2019);
 - indennità di direzione personale ex VIII qualifica funzionale (art.37 comma 4 c.c.n.l. 6.7.95);
 - indennità di reperibilità (art.24 c.c.n.l. 21.05.2018);
- di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D.Lgs.75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono complessivamente presenti negli appositi capitoli per l'esercizio finanziario 2022 relativi alla spesa del personale;
- di dare atto che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 2022, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2022;
- di dare, altresì, atto che la somma complessiva e finale a disposizione della contrattazione integrativa ammonta complessivamente ad € 148.593,88;
- Di imputare la complessiva spesa di €. 173.832,85 (comprendente la quota di risorse variabili non soggette al limite) all'UEB 1.11.1.101 fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
- di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- di dare atto che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;
- Pubblicare il presente provvedimento, all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del comune (www.comune.aragona.ag.it.).

Il Responsabile del 2° Settore
 Ragioneria, Finanza e Entrate
 geom. Calogero Alongi



ALLEGATO 1

IMPATTO DECRETO CRESCITA SUL FONDO PERSONALE DEI LIVELLI - CON PO		
DESCRIZIONE	2018	2022
Risorse stabili	330.074,55	330.074,55
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART.67, CCNL 22/01/2004)		8.488,40
QUOTA DI EURO 81,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2016 (ART.67, C.2, LETT.A)	16.752,57	16.752,57
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	3.071,54	802,92
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)		
Risorse riassegnate ai sensi dell'art.2, co.3, T.U.P.I (ART.67, COMMA 2 LETT.D)		
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)		
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)		
SENZA DECURTAZIONE FONDO - P.D. E ALTE PROFESSIONALITA'		2.872
AUMENTO-DIMINUIZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019		
	350.501,76	358.988,16
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, LETT. A), CCNL 2016-2018 (*)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018 (*)		
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018/ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, LETT.F) CCNL 2016-2018/ART. 54, CCNL 14.9.2000)		
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.58-QUATER, C.1, LETT.C ed altri servizi aggiuntivi EX ART.15 C.5 CCNL 98-01)		
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018/ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011 (*)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
Totale Risorse variabili soggette al limite		10.046,16
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 58, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		10.046,16
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67, C.3, LETT.E) CCNL 2016-2018 o ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Carta dei ccnl, Sezione Autonome)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (*)		7.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001 (*)		
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011 (*)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite		17.046,16
TOTALE RISORSE VARIABILI		17.046,16
TOTALE	350.501,76	376.634,32
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	350.501,76	358.988,16
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018	16.752,57	25.238,97
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	333.749,19	333.749,19
	Consistenza	Importo totale
Personale al 31/12/2018	92,00	
Personale al 31/12/2021	92,00	
Personale medio (se inferiori si conta il personale presente al 31/12/2018)	92,00	
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	3.628	333.749,19
Fondo pro capite al 31/12/2022	3.628	333.749,19
Incremento		0
PO		0
Personale		333.749,19
Totale		333.749,19

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 riepilogo importi	
Fondo pro-capite al 31 dicembre 2022 - Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	333.749,19
Decurtazione per assicurare l'invarianza della spesa, con decorrenza dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, euro	3.749,19
Fondo per le risorse decentrate 2022 (escluse le risorse stabili non soggette al limite)	330.000,00
di cui per istituti di godimento euro	183.863,68
Risorse disponibili per la CCDI del comparto	
Risorse disponibili per la CCDI del comparto	146.136,32
Risorse stabili non soggette al limite	25.238,97
Risorse variabili non soggette al limite	

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
<p>Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanza e Entrate <i>Geom. Calogero Alongi</i></p>	<p>Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la cui spesa trova copertura finanziaria all'UEB 1.11.1.101 all'esercizio finanziario 2022</p> <p>impegno n. 1677/2022</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria, Finanza e Entrate <i>Geom. Calogero Alongi</i></p>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona li, _____

COMUNE DI ARAGONA
 Protocollo Interno N. 31442/2022 del 22-12-2022
 Doc. Principale - Copia Documento